



XI LEGISLATURA

ALLEGATO B
AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA


DELIBERAZIONE N. 104 DELL'8 NOVEMBRE 2021

OGGETTO N. 05 REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679 - Sistema di videosorveglianza interna – Approvazione del regolamento di disciplina, degli atti standard per la individuazione, autorizzazione e istruzioni nei confronti del personale che ha accesso alle immagini, delle informative sul trattamento dei dati personali.

Marco Squarta	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paola Fioroni	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Simona Meloni	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Marco Squarta

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Juri Rosi



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018, n. 1 del 11 gennaio 2019 e n. 101 del 20 dicembre 2019;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa), come modificato dalla deliberazione dell'UP n.61/2021 e in particolare l'articolo 10;

ESAMINATA la proposta di deliberazione ordinaria trasmessa dal Segretario generale ai sensi del citato art. 10 del regolamento e allegata al presente atto;

PRESO ATTO del parere di regolarità amministrativa e dell'attestazione di irrilevanza del parere di regolarità contabile;

RITENUTO di accogliere la proposta di deliberazione in argomento per le motivazioni in fatto e diritto nella stessa riportate;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1)-**Di approvare** il regolamento per la disciplina dell'installazione e dell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza interna dell'Assemblea legislativa cui all'**allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)-**Di approvare** l'atto standard per l'individuazione del designato primario al trattamento delle immagini relative al servizio di videosorveglianza interna di cui all'**allegato B** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;


3)-**Di approvare** l'atto standard per l'individuazione di persona autorizzata al trattamento dei dati personali relativi al sistema di videosorveglianza interna di cui all'**allegato C** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4)-**Di approvare** le informative sul trattamento dei dati personali, in forma estesa e sintetica, rispettivamente di cui agli **allegati D e E** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

5)-**Di dare mandato** al Segretario generale di effettuare le nomine sub.2 e sub 3 per conto del titolare del trattamento;

6)-**Di dare atto** che dal presente atto non derivano spese o oneri aggiuntivi per l'Assemblea legislativa;

7)-**Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n.33/2013;




8)-**Di disporre** che il presente atto e gli uniti allegati siano pubblicati a cura del responsabile della Sezione Segreteria di direzione, cerimoniale ed educazione alla cittadinanza nel sito istituzionale Sezione amministrazione trasparente nella pagina <https://trasparenza.alumbria.it/atti-amministrativi-general> e nella pagina <https://trasparenza.alumbria.it/provvedimenti-organi-indirizzo-politico> a mezzo collegamento (link) alla prima pubblicazione;

9)-**Di trasmettere** il presente atto al RPD Fondazione LogosPa, al Segretario generale, ai dirigenti, al referente generale della privacy, al RSPP, al responsabile della posizione Sezione sistema informatico, ciascuno per il seguito di competenza e/o per opportuna conoscenza.

Il Segretario Verbalizzante
Juri Rosi

Il Presidente
Marco Squarta



**REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679 - Sistema di videosorveglianza interna –
Approvazione del regolamento di disciplina, degli atti standard per la individuazione,
autorizzazione e istruzioni nei confronti del personale che ha accesso alle immagini,
delle informative sul trattamento dei dati personali.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);

RICHIAMATO il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 179/2016, che all'art. 51, rubricato "Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni", prevede che "i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta";

RICHIAMATO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (di seguito GDPR) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati ed introduce nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di responsabilizzazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

-di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

-che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;

RICHIAMATO in particolare l'art.5, lett.f) del citato GDPR il quale impone che i dati personali siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali medesimi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del citato GDPR l'Assemblea legislativa è il titolare del trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29 del citato GDPR chiunque agisca sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento ed abbia accesso ai dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n.196 del 2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018;

CONSIDERATO che non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante) per installare sistemi di



videosorveglianza; in base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del GDPR), spetta al titolare del trattamento valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento;

CONSIDERATO che in base alla FAQ n.7 del Garante è necessario fare una valutazione d'impatto preventiva qualora il trattamento, in particolare se prevede l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento medesimo, può presentare un rischio elevato per le persone fisiche (artt. 35 e 36 del GDPR); la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è sempre richiesta dal Garante in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 35, par. 3, lett. c) del Regolamento) e negli altri casi indicati dal Garante nell' "Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" di cui al provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018;


RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.85 del 27 luglio 2020 avente ad oggetto "Regolamento privacy UE 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR) – Definizione dell'assetto organizzativo– Approvazione del registro dei trattamenti, di accountability e delle violazioni - Avvio delle attività di compliance normativa", la quale, tra l'altro, stabilisce di avviare, con riguardo ai trattamenti di dati personali con maggiore esposizione a rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate, Valutazioni di Impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679;

CONSIDERATO che il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante dell'8 aprile 2010 e le linee guida n.3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Garante il 29 gennaio 2020 prevedono che sono necessarie:

- a) una informativa di primo livello agli interessati che devono essere informati dell'accesso o del transito in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa "minima" individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;
- b) una informativa di secondo livello con un avviso circostanziato che riporti gli elementi dell'art. 13 del GDPR, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati raccolti;

TENUTO CONTO che in data 27 aprile 2021 il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito RPD) dell'Assemblea legislativa, LogosPA, nella persona dell'Avv. Roberto Mastrofino, unitamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (di seguito RSPP) e al referente generale della privacy dell'Assemblea legislativa, ha eseguito in loco un audit sul sistema di videosorveglianza interno alla sede di Palazzo Cesaroni dell'Assemblea legislativa nel corso del quale, sulla base delle caratteristiche delle apparecchiature utilizzate, dei luoghi ove sono posizionate le telecamere, delle finalità e modalità di ripresa, della durata delle videoregistrazioni, delle modalità di accesso alle immagini da parte del personale addetto alla sorveglianza, è emersa la necessità di eseguire la valutazione d'impatto del sistema interno di videosorveglianza, previo espletamento dei seguenti preventivi adempimenti:

-approvazione di un Regolamento di disciplina dell'impianto di videosorveglianza;



-individuazione, autorizzazione e istruzioni nei confronti del personale che ha accesso alle immagini del sistema di videosorveglianza;

TENUTO CONTO che il testo del regolamento per la disciplina dell'istallazione e dell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza interna di cui all'allegato A, gli atti di nomina e le istruzioni al personale di cui agli allegati B e C e le informative di cui agli allegati D e F sono stati predisposti dal RPD e condivisi con i seguenti soggetti interni: Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (di seguito RSPP), referente generale della privacy, dirigente del Servizio risorse e sistema informativo, responsabile della posizione Sezione sistema informatico;

RITENUTO necessario, per i motivi sopra indicati, approvare il regolamento per la disciplina dell'istallazione e dell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza interna di cui all'allegato A, gli atti di nomina e le istruzioni al personale di cui agli allegati B e C e le informative di cui agli allegati D e E;

CONSIDERATO che il regolamento per la disciplina dell'istallazione e dell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza interna è un atto amministrativo generale e quindi è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.33/2013;

TENUTO CONTO che con provvedimento del Segretario generale n.95 del 16 agosto 2021 (prot.n.5180/2021) il Responsabile della Sezione Segreteria di direzione, cerimoniale ed educazione alla cittadinanza è il referente della pubblicazione sia degli atti amministrativi generali che dei provvedimenti dell'organo di indirizzo politico;


VISTO il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 del 11 settembre 2007, come modificato dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018, n. 1 del 11 gennaio 2019 e n. 101 del 20 dicembre 2019;

VISTO il Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa (approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 e modificato dalla deliberazione dell'UP n.61/2021), ed in particolare l'articolo 10, comma 1;

DATO ATTO che il presente atto non comporta spese o oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1)-**Di approvare** il regolamento per la disciplina dell'istallazione e dell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza interna dell'Assemblea legislativa cui all'**allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)-**Di approvare** l'atto standard per l'individuazione del designato primario al trattamento delle immagini relative al servizio di videosorveglianza interna di cui all'**allegato B** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3)-**Di approvare** l'atto standard per l'individuazione di persona autorizzata al trattamento dei dati personali relativi al sistema di videosorveglianza interna di cui all'**allegato C** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4)-**Di approvare** le informative sul trattamento dei dati personali, in forma estesa e



sintetica, rispettivamente di cui agli **allegati D e E** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

5)-**Di dare mandato** al Segretario generale di effettuare le nomine sub.2 e sub 3 per conto del titolare del trattamento;

6)-**Di dare atto** che dal presente atto non derivano spese o oneri aggiuntivi per l'Assemblea legislativa;

7)-**Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n.33/2013;

8)-**Di disporre** che il presente atto e gli uniti allegati siano pubblicati a cura del responsabile della Sezione Segreteria di direzione, cerimoniale ed educazione alla cittadinanza nel sito istituzionale Sezione amministrazione trasparente nella pagina <https://trasparenza.alumbria.it/atti-amministrativi-generalis> e nella pagina <https://trasparenza.alumbria.it/provvedimenti-organi-indirizzo-politico> a mezzo collegamento (link) alla prima pubblicazione;

9)-**Di trasmettere** il presente atto al RPD Fondazione LogosPa, al Segretario generale, ai dirigenti, al referente generale della privacy, al RSPP, al responsabile della posizione Sezione sistema informatico, ciascuno per il seguito di competenza e/o per opportuna conoscenza.

Perugia, 08 novembre 2021

L'istruttore
Sabrina Di Cola

Il Segretario generale
Juri Rosi



PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato dalla deliberazione dell'UP n.61/2021, si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Perugia, 08 novembre 2021

Il Segretario generale
Juri Rosi

**ATTESTAZIONE DI IRRILEVANZA DEL PARERE DI REGOLARITÀ
CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 bis, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 284/2018, come modificato con deliberazione n. 114/2021, verificato che il presente atto non comporta spese o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Assemblea Legislativa, si dichiara l'irrilevanza del parere di regolarità contabile.

Perugia, 08 novembre 2021

Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Stefano Cardinali



ALLEGATO A


REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE E DELL'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERNA

Approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.104 del 8 novembre
2021



Indice generale

Art. 1 – Definizioni.....	4
Art. 2 – Finalità.....	5
Art. 3- Responsabili del Trattamento ex art. 28 del Regolamento Ue n. 2016/679 e Personale Autorizzato a Trattare i Dati.....	6
Art. 4 – Il Designato Primario al trattamento delle immagini.....	6
Art. 5 - Funzioni del Designato Primario al trattamento delle immagini.....	7
Art. 6 - Nomina dei Designati Secondari al trattamento delle immagini.....	8
Art. 7- Modalità di Trattamento.....	8
Art. 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.....	9
Art. 9 - Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici.....	9
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta.....	10
Art. 11 - Diritti dell’Interessato.....	10
Art. 12 – Misure di sicurezza.....	11
Art. 13 - Valutazione d’Impatto Privacy (DPIA).....	12
Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati.....	12
Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali.....	12
Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	12
Art. 17 - Comunicazione.....	12
Art. 18 - Disposizioni attuative e di rinvio.....	12



Premesso che :

VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 ed il Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018;

VISTO il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;

VISTE le linee guida EDPB n.3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi di videosorveglianza del 29 gennaio 2020;


PRESO ATTO dell'art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" e di quanto suggerito dalle Linee guida EDPB ai punti 7.1 e seguenti che prevedono:

- a) una informativa di primo livello agli interessati che devono essere informati dell'accesso o del transito in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa "minima" individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;
- b) Un'informativa di secondo livello con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi dell' art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati raccolti;

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) **limitazione di trattamento**: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- e) **profilazione**: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la



situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

- f) **pseudonimizzazione**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- g) **archivio**: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- h) **titolare del trattamento**: l'Ente Assemblea Legislativa della Regione Umbria, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- i) **responsabile esterno del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, (es. società che effettuano la manutenzione agli impianti di videosorveglianza);
- j) **designato primario** : la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- k) **designato secondario** la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal Designato primario;
- l) **destinatario**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi;
- m) **terzo**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- n) **consenso dell'interessato**: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- o) **violazione dei dati personali**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;



- p) **rappresentante**: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento, rappresentante del Titolare;
- q) **autorità di controllo**: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51.

Art. 2 – Finalità


1. Il Titolare del trattamento è l'Assemblea legislativa Umbria, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
2. L'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, mediante l'installazione e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza vuole potenziare gli strumenti in suo possesso per il controllo antincendio e per la sorveglianza degli accessi, per ragioni di sicurezza. La videosorveglianza è uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione e degli interventi di chi è preposto a tutelare le esigenze di sicurezza.
3. Il sistema si compone di una rete di telecamere

-----OMISSIS---
4. Le videocamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna.
5. Le telecamere sono installate nelle seguenti aree interne:

OMISSIS

Art. 3- Responsabili del Trattamento ex art. 28 del Regolamento Ue n. 2016/679 e Personale Autorizzato a Trattare i Dati

1. Il Titolare del trattamento dei dati, per il tramite del Segretario generale, autorizza per iscritto tutte le persone fisiche e giuridiche, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
2. Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il Titolare, come nel caso in cui l'Assemblea legislativa si avvalga di collaboratori esterni.



3. In tal caso sarà nominata, come Responsabile esterno del trattamento dei dati (secondo l'art. 28 del Reg. UE n. 679/2016) la ditta/ società incaricata della manutenzione dell'impianto
4. E' stato individuato il personale autorizzato, come riportato nell'Allegato n.1, e sono stati individuati i vari livelli di accesso, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. copiare, spostare l'angolo della visuale, modificare lo zoom, etc..).

Art. 4 – Il Designato Primario al trattamento delle immagini

1. I dipendenti individuati del Servizio Risorse e Sistema Informativo sono i Designati Primari al trattamento dei dati personali rilevati, nella specie delle immagini.
2. Il Designato Primario al trattamento delle immagini deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Designato primario del trattamento delle immagini procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni.
4. I compiti affidati al Designato primario al trattamento delle immagini devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli autorizzati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il Designato primario al trattamento delle immagini custodisce le credenziali per l'accesso al OMISSIS
7. Il Designato Primario del trattamento delle immagini è responsabile della gestione e del trattamento delle immagini. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento dei dati e delle immagini in conformità agli scopi perseguiti dall'Ente ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Art. 5 - Funzioni del Designato Primario al trattamento delle immagini

A Il Designato Primario al trattamento delle immagini:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura le informative di cui all'art. 13 del Regolamento Ue n. 2016/679, che devono essere redatte in ossequio alle prescrizioni delle Linee Guida dell'EPDB n. 3/2019;
- evade entro 30 giorni, d'intesa con il Referente Privacy Generale dell'Ente, le istanze presentate dagli interessati, ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE n. 2016/679;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;




- informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali, suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà, affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- comunica al titolare del trattamento e al Segretario generale l'avvenuta violazione dei dati personali affinché sia eseguita la notifica di violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 6 - Nomina dei Designati Secondari al trattamento delle immagini

1. Il Titolare del trattamento, per il tramite del Segretario generale, designa e nomina i designati secondari a cui affida i compiti specifici e le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
2. Alle immagini in diretta provenienti dalle varie videocamere possono accedere in qualunque momento: il
OMISSIS
3. L'accesso alle immagini può avvenire:
 - per le operazioni di gestione, tramite OMISSIS
 - per le operazioni di monitoraggio del personale per l'accoglienza, attraverso OMISSIS
 - per le operazioni di visualizzazione dal vivo, da parte del personale di pronta reperibilità durante le ore di chiusura del palazzo, tramite OMISSIS
- 3 I Designati secondari andranno nominati tra il personale che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Art. 7- Modalità di Trattamento

1. Il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Ente sarà improntato, in linea con i principi fondamentali sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679, ai principi di correttezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, liceità, necessità, proporzionalità e limitazione delle finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010. Con riferimento ai principi di pertinenza e minimizzazione dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo art. 8 immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.




2. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.
3. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell' art. 4 della Legge 20/05/1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.
4. Per quanto non risulti disciplinato dal presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Il Designato Primario al trattamento delle immagini potrà provvedere a registrare le immagini e a darne immediata comunicazione al Titolare e al Segretario generale qualora le immagini contengano fatti che possono portare ad ipotesi di reato o ad eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica.
2. In tali casi, in deroga o quanto prescritto nelle modalità di ripresa definita dal precedente art. 7, il Designato primario al trattamento delle immagini potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Art. 9 - Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

1. Le immagini sono archiviate in automatico su OMISSIS
2. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
3. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
4. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte, per un periodo di tempo di 7 giorni è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
5. Ad eccezione delle ipotesi tipizzate espressamente nei commi precedenti del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.
6. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.



APP di gestione del sistema di videosorveglianza


1. E' stata adottata e profilata una APP OMISIS utilizzabile solo dai dipendenti in reperibilità OMISSIS, per la visualizzazione delle immagini in tempo reale e soltanto OMISSIS
2. Tale APP è utilizzata ed installata su OMISSIS
3. L'APP è progettata per garantire il massimo livello di sicurezza e protezione dei dati sensibili (rispettando quindi il principio Privacy "by design").

Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Ue n. 2016/679 e dalle Linee Guida dell'EPDB n. 3/2019, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, mediante un'informativa semplificata che deve contenere tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Ai sensi di quanto previsto nel precedente art.5 il Designato Primario provvede all'adempimento degli obblighi previsti nel presente comma e nei commi successivi.
2. Tale informativa dovrà rinviare, mediante indicazione del link del sito internet istituzionale, ad un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Regolamento Ue n. 2016/679, consultabile nel sito internet medesimo e/o affisso in bacheche o locali dell'Ente.
3. Il cartello, contenente l'informativa semplificata, deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera ed essere posizionato nel raggio di azione della videocamera.

Art. 11 - Diritti dell'Interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - o di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - o di essere informato sugli estremi identificativi del titolare oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - o di ottenere, a cura del Titolare per il tramite del Segretario generale, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



-di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.


1. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, dagli eredi o da agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
3. Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse al Segretario generale, in qualità di delegato del titolare con le modalità indicate negli allegati n.2 e n.3 del presente regolamento; alla richiesta dovrà darsi riscontro non oltre trenta giorni.
4. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Misure di sicurezza

1. L'accesso alle immagini e ai dati del sistema di videosorveglianza dovrà avvenire solo attraverso credenziali di autenticazione, consistenti in
OMISSIS
2. Il sistema di videosorveglianza deve essere adeguatamente protetto sia contro il rischio di intrusione dell'azione di programmi idonei a danneggiarlo, sia dall'azione di programmi che possano compromettere o alterare il suo funzionamento.
3. Provvedere a distruggere supporti removibili, contenenti categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e a reati, oppure a renderli inutilizzabili in maniera tale da renderli inaccessibili a soggetti non autorizzati.
4. Il titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate/designate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Art. 13 - Valutazione d'Impatto Privacy (DPIA)

1. Ai sensi dell'art. dell'art. 35 del Regolamento Ue n. 2016/679, nei casi in cui l'utilizzo delle nuove tecnologie sia potenzialmente dannoso per gli interessati, il Titolare provvederà ad effettuare una Valutazione d'Impatto Privacy, al fine di valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento effettuato mediante il ricorso agli impianti di videosorveglianza.



Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento. i dati personali sono:
 - distrutti;
 - conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

- 1 La materia è disciplinata dal Regolamento Ue n. 2016/679, artt. 15-21, e dagli artt. 2 decies e 160 bis del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, modificato dal Dlgs n. 101/2018.

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali


1. La materia è regolamentata dalla normativa vigente (Regolamento Ue n. 2016/679, Dlgs n. 196/2003 e successive modificazioni; Provvedimento del Garante dell'08.04.2010; Linee Guida EPDB n. 3/2019).

Art. 17 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Designato primario e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 18 - Disposizioni attuative e di rinvio

1. Per tutto quanto non risulti disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679, alle linee guida EDPB n. 3/2019 ed al provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010.



**Allegato n.1 al Regolamento per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza
interna approvato con deliberazione dell'UP n. 104 del 8 novembre 2021**
ELENCO PERSONALE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLE IMMAGINI

OMISSIS



Allegato n. 2 al Regolamento per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza sul territorio approvato con deliberazione dell'UP n. 104 del 8 novembre 2021

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Titolare del trattamento, indicato nell'informativa, compilando ed inviando il modulo di cui al seguente allegato n.3, nel rispetto delle istruzioni ivi previste.

L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.

Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione dovrà darsene formale comunicazione al richiedente.

Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
- presenza di altre persone,
- attività svolta durante le riprese.

Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, dovrà esserne data comunicazione al richiedente.

Il Designato Primario del trattamento delle immagini accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò, in accordo con il Referente Generale Privacy dell'Ente, darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Segretario generale in qualità di delegato del Titolare del trattamento, indicando i motivi del reclamo.



Allegato n.3 al regolamento per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza sul territorio approvato con deliberazione dell'UP n.104 del 8 novembre 2021

RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

AL SEGRETARIO GENERALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA IN QUALITA' DI DELEGATO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

06121 Perugia, P.zza Italia, 2

pec: cons.reg.umbria@arubapec.it

email: protocollo@alumbria.it

La/il sottoscritta/o

RECAPITO TELEFONICO

*(da indicare solo se la istanza **non** è trasmessa per pec o email)*

ai sensi degli artt. 15–21 del Regolamento Ue n. 2016/679, richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé afferenti. Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. Luogo o luoghi di possibile ripresa

.....
.

2. Data di possibile ripresa.....

3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)

4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa

5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

.....
...

6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)

.....

7. Attività svolta durante la possibile ripresa

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti


.....

In fede

(Luogo e data)

FIRMA (vedi istruzioni sul retro)

.....



ISTRUZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA INOLTRO A MEZZO PEC

***La richiesta va inoltrata a mezzo pec se il richiedente ne è provvisto;** in tal caso **non** è necessaria alcuna firma o allegazione di documenti di riconoscimento. La PEC deve essere spedita all'indirizzo PEC dell'Amministrazione: cons.reg.umbria@arubapec.it In caso contrario, se inviata ad un indirizzo email ordinario dell'Amministrazione, non detiene il valore di posta elettronica certificata e si applicherà quanto appresso in tema di email ordinaria.

***La richiesta può essere inoltrata da pec non del richiedente; in tal caso** è necessario apporre la propria firma digitale o altra firma elettronica di cui all'art.65 e 20 del CAD oppure apporre la propria sottoscrizione autografa (leggibile) ed inviare copia scansionata della richiesta cartacea unitamente a fronte-retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. La PEC deve essere spedita all'indirizzo PEC dell'Amministrazione: cons.reg.umbria@arubapec.it In caso contrario, se inviata ad un indirizzo email ordinario dell'Amministrazione, non detiene il valore di posta elettronica certificata e si applicherà quanto appresso in tema di email ordinaria.

INOLTRO A MEZZO EMAIL ORDINARIA

***Se il richiedente è sprovvisto di pec la richiesta può essere inoltrata da email ordinaria del richiedente all'indirizzo E-MAIL protocollo@alumbria.it;** in tal caso è necessario apporre la propria firma digitale o altra firma elettronica, oppure apporre la propria sottoscrizione e autografa (leggibile) ed inviare copia scansionata della richiesta cartacea unitamente a fronte-retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità (rif.Art.38 del DPR 445/2000). Si avverte che l'inoltro a mezzo email ordinaria non ha valore legale e che il mittente non ha certezza dell'avvenuto ricevimento.

INOLTRO A MEZZO POSTA

***Se il richiedente è sprovvisto di pec e di email ordinaria** la richiesta cartacea può essere inviata a mezzo posta alla sede dell'Assemblea legislativa-Ufficio Protocollo (06121 Perugia, P.zza Italia n.2); in tal caso è necessario apporre la propria sottoscrizione autografa (leggibile) sulla richiesta cartacea e inviarla in originale unitamente a copia fronte-retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità (rif.Art.38 del DPR 445/2000). Per avere certezza dell'avvenuto ricevimento della richiesta è necessario l'utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno.

PRESENTAZIONE PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO

***Se il richiedente è sprovvisto di pec e di email** la richiesta cartacea può essere presentata direttamente presso l'Ufficio protocollo dell'Assemblea legislativa (negli orari di accesso del pubblico) esibendo un proprio documento di riconoscimento in corso di validità se la sottoscrizione viene apposta di fronte all'addetto dell'Ufficio oppure accludendo copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità se la richiesta reca già la sottoscrizione del richiedente (Rif.art.21 e 38 DPR 445/2000).

Ai sensi dell'art.18-bis della legge 241 del 1990 l'Ufficio di protocollo rilascerà al richiedente la ricevuta di avvenuta consegna della richiesta cartacea.


RICEVUTA DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE qualora la richiesta sia presentata in forma cartacea presso l'Ufficio di protocollo, previa identificazione del richiedente

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

identificato a mezzo il seguente documento di riconoscimento:

.....


ha avanzato la sopra estesa richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi degli artt. 15 -21 del Regolamento Ue n. 2016/679



Ai sensi dell'art. 18-bis della Legge 241/1990 e tenuto conto degli art. 11 e 12 del Regolamento UE n. 2016/679, l'Amministrazione è tenuta a rispondere alla richiesta entro un mese, estendibile fino a tre mesi in casi di particolare complessità. L'amministrazione deve comunque dare un riscontro all'interessato entro un mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.

Firma dell'addetto all'Ufficio protocollo


.....



ALLEGATO B

INDIVIDUAZIONE DEL DESIGNATO PRIMARIO AL TRATTAMENTO
DELLE IMMAGINI RELATIVE AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA
INTERNA


OMISSIS



ALLEGATO C

INDIVIDUAZIONE DI PERSONA AUTORIZZATA
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA INTERNA

OMISSIS



ALLEGATO D approvato con deliberazione dell'UP n.104 del 8.11.2021
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - VIDEOSORVEGLIANZA

Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali in relazione al sistema di Videosorveglianza installato all'interno degli Uffici e dei Locali dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, secondo il Regolamento UE 2016/679, il Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati Personali del' 8.04. 2010 e le Linee Guida dell'EPDB sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi di videosorveglianza del 29 gennaio 2020.

La presente informativa “estesa” integra l’informativa semplificata “ di primo livello” fornita agli interessati tramite i cartelli posti prima del raggio d'azione delle telecamere di videosorveglianza installate dall' Assemblea Legislativa della Regione Umbria.

Finalità: Le immagini personali degli interessati saranno raccolte e trattate esclusivamente per le seguenti finalità:

- ✓ per garantire la sicurezza la tutela del patrimonio dell'Ente al fine di garantire la prevenzione di attività illecite e di reati;
- ✓ per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e degli utenti che accedono nelle strutture dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria.

Base giuridica: Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta viene effettuato per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell'art. 6, lett. f, del Regolamento UE n. 2016/679

Titolare dei dati: : Regione Umbria - Assemblea legislativa, Piazza Italia 2, Perugia, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, Pec: cons.reg.umbria@arubapec.it

Responsabile della protezione dei dati: Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Avv. Roberto Mastrofini, è raggiungibile al seguente punto di contatto: email: info@logospa.it.

Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene sia con strumenti informatici, sia in modalità analogica. I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (es. profilazione).


Il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell' Assemblea Legislativa della Regione Umbria sarà improntato, in linea con i principi fondamentali sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679, ai principi di correttezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, liceità, necessità, proporzionalità e limitazione delle finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010 e dalle Linee Guida dell'EPDB n.3/2019.

Le immagini saranno accessibili esclusivamente dal personale debitamente autorizzato e istruito dal Titolare, e saranno trattate in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate. Saranno evitate, immagini ingrandite o dettagli non rilevanti.

Comunicazione dei dati: Le immagini e i dati relativi ai sistemi di videosorveglianza potranno inoltre essere trattati da Soggetti esterni (Società di manutenzione degli impianti; App), previamente nominati quali “responsabili esterni” ai sensi dell'art. 28 del Regolamento ai quali è affidato il compito di svolgere specifiche operazioni necessarie per garantire i servizi dell'Assemblea Legislativa, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra.

Nel caso in cui i Responsabili esterni si avvalgano di eventuali sub-responsabili per la gestione di alcune operazioni di trattamento dei dati personali, tali sub responsabili saranno opportunamente autorizzati e comunicati al Titolare.

Le immagini rilevate nell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza non saranno divulgate o



diffuse a terzi, se non nel caso di specifiche previsioni normative o in caso di specifica richiesta delle Forze dell'Ordine o all'Autorità Giudiziaria.

Periodo di conservazione: Le immagini saranno conservate per un periodo massimo di 24 ore, dalla loro rilevazione, estensibili a 48 ore, in relazione a festività o alla chiusura degli uffici e può essere prolungato a sette giorni in caso di specifica richiesta dell'Autorità o della Polizia Giudiziaria. Trascorso il predetto periodo di conservazione, il sistema procede automaticamente alla sovra-registrazione delle immagini.

Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza va presentata utilizzando il modulo e seguendo le istruzioni reperibili nel sito istituzionale <https://consiglio.regione.umbria.it/>


Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

ALLEGATO E approvato con deliberazione dell'UP n. 104 dell'8 novembre 2021

MODELLO SEMPLIFICATO CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA

(EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020)

Per informazioni: www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza



L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:

presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.)

sul sito internet (URL) :

<https://consiglio.regione.umbria.it>

altro

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DALL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE UMBRIA, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Perugia, Piazza Italia 2, Inserire Mail o Pec :

CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Fondazione LOGOSPA, in persona dell' Avv. Roberto Mastrofini, email: .

LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI 24 ore dalla loro rilevazione, estensibili a 48 ore, in relazione a festività o alla chiusura degli uffici .

che può essere prolungato a sette giorni in caso di specifica richiesta dell' Autorità o della Polizia Giudiziaria.

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA :

per garantire la sicurezza la tutela del patrimonio dell'Ente al fine di garantire la prevenzione di attività illecite e di reati;

per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e degli utenti che accedono nelle strutture dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria.

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A all' Assemblea Legislativa della Regione Umbria o al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra indicati.